

FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE - ONLUS
FIRENZE

=====

STATUTO

1. COSTITUZIONE

Per volonta' dei fondatori e in attuazione dell'iniziativa promossa dal "Comitato per la Fondazione Cure Palliative - Citta' di Firenze", viene costituita una fondazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, denominata: «FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE - ONLUS». Fino al 31 dicembre 2003 potranno aderire alla Fondazione come fondatori altre persone fisiche, imprese, societa', istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri. L'adesione dei nuovi fondatori dovra' essere accettata in base a delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

2. RICONOSCIMENTO GIURIDICO

La Fondazione si propone di perseguire i propri scopi prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana, per cui richiedera' il riconoscimento della personalita' giuridica a livello regionale.

3. CARATTERE NON LUCRATIVO

La Fondazione non ha scopi di lucro e conseguentemente durante tutta la sua esistenza, non potra' distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. SEDE

La Fondazione ha sede in Firenze, Borgo degli Albizi n. 15 e potra' istituire altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, strutture operative, laboratori e centri residenziali per l'assistenza ai malati.

5. SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone di perseguire nel settore socio-sanitario e per finalita' esclusivamente di solidarieta' sociale, i seguenti scopi istituzionali:

A. garantire la qualita' e la dignita' della vita a persone affette da malattie evolutive inguaribili in fase avanzata, secondo i principi della leniterapia o medicina palliativa.

B. Sostenere e allargare l'assistenza ai malati collaborando con strutture pubbliche e private e favorendone la nascita di nuove.

C. Promuovere studi, corsi di formazione e aggiorna-

mento per operatori del settore, ricerche e borse di studio finalizzate al miglioramento della qualita' dell'assistenza.

D. Promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della leniterapia o cure palliative in campo scientifico, clinico, sociale e culturale.

E. Promuovere, coordinare e affiancare le iniziative tese alla creazione e/o gestione di Centri Residenziali (Hospices) per assistere i malati cui non sia possibile garantire per motivi clinici, psicologici e sociali le terapie a domicilio.

F. Promuovere e sostenere la ricerca onde garantire la migliore qualita' dell'assistenza in oncologia ed in altre patologie croniche ed evolutive.

6. ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA' CONNESSE

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea dei sostenitori, si propone di svolgere la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del settore socio-sanitario e piu' precisamente:

- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato che si dedicano alla leniterapia o cure palliative;
- promuovere iniziative di comunicazione piu' opportune attraverso diversi media;
- svolgere attivita' di informazione e consulenza ai malati e alle famiglie;
- svolgere attivita' di assistenza socio-sanitaria alle famiglie e ai malati o direttamente o attraverso altre strutture;
- promuovere la diffusione della cultura della leniterapia o medicina palliativa ed organizzare corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni.;
- svolgere attivita' editoriale, divulgativa e didattica promuovendo la pubblicazione di libri, materiali illustrativi, audio-visivi, nonche' promuovere ed organizzare convegni scientifici e campagne di sensibilizzazione della pubblica opinione;
- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- acquistare ed assumere il possesso di beni mobili ed immobili, impianti attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attivita' e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attivita';
- organizzare spettacoli, concerti, convegni e/o altre manifestazioni artistiche e culturali.

La Fondazione potra' partecipare alla costituzione

di altre fondazioni, associazioni o consorzi, con o senza personalita' giuridica, italiani o esteri, che abbiano tra i propri fini scopi uguali o connessi a quelli propri o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare alla Fondazione uno specifico apporto in termini di risorse umane organizzative patrimoniali e finanziarie.

Per il conseguimento dei propri scopi la fondazione in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potra' altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

Fuori del settore socio-sanitario, la fondazione non potra' svolgere altre attivita' se non quelle considerate direttamente connesse per natura o per accessorieta' alle attivita' istituzionali.

7. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione e' costituito:

- dal fondo iniziale di dotazione apportato dal Comitato Promotore e dai Fondatori in occasione dell'atto costitutivo della Fondazione e di successivi atti di adesione o di dotazione;
- dalle donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione per espressa volonta' di coloro che compiono tali elargizioni o per decisione unanime del Consiglio d'Amministrazione;
- da contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

8. FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione e' costituito:

- dal fondo iniziale apportato dal Comitato Promotore;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
 - da contributi, offerte, elargizioni e fondi raccolti per sostenere le attivita' della Fondazione.
- Le somme, le rendite e/o i beni del fondo di gestione, gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione e per realizzare le attivita' istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

9. SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla Fondazione con la

qualifica di sostenitori le persone fisiche, imprese, società, istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che mediante contributi, elargizioni, sovvenzioni e altri apporti di qualsiasi natura, nonché attraverso la prestazione di opere e servizi, intendono sostenere l'attività istituzionale della Fondazione.

L'ammissione dei sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale potrà anche emanare appositi regolamenti per stabilire i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei sostenitori.

I contributi versati dai sostenitori non sono trasmissibili neppure a causa di morte.

La partecipazione dei sostenitori alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma essi sono impegnati al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché alle decisioni prese dagli Organi Collegiali.

10. SOSTENITORI BENEMERITI

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera adottata con la maggioranza di due terzi, potrà ammettere come sostenitori benemeriti quelle persone fisiche, imprese, società, istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che con i loro apporti e contributi ovvero con la loro attività, competenza ed esperienza scientifica, culturale e professionale, hanno acquisito particolari e rilevanti benemeritenze nei confronti della Fondazione.

I sostenitori benemeriti a tutti gli effetti sono equiparati ai fondatori.

11. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Organizzatore;
- il Comitato Scientifico.

12. ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i fondatori, i sostenitori e i sostenitori benemeriti. Ognuno di essi ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è competente:

- a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- ad indicare gli indirizzi generali e le strategie della Fondazione;
- ad esaminare i documenti programmatici annuali e pluriennuali;

- ad esprimere pareri su atti ed operazioni sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;

- a decidere su ogni altra materia per legge rimessa alla competenza dei Fondatori e sostenitori.

13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per deliberare sulle materie di sua competenza.

Inoltre l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei fondatori e sostenitori.

La convocazione viene effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera, fax o posta elettronica ed inoltre è affisso presso la sede della Fondazione. Nell'avviso viene fissata la data, il luogo e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno, precisando l'eventuale riunione in seconda convocazione, che però può avvenire solo nel giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, oppure da persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.

14. MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti partecipanti che rappresentino la metà dei fondatori e sostenitori. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Ogni fondatore, sostenitore e sostenitore benemerito, può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro avente diritto a partecipare all'assemblea.

15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri secondo quanto stabilirà l'Assemblea al momento

della nomina.

I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione e' nominato con l'atto costitutivo della Fondazione. Successivamente e cosi' fino all'esercizio che si chiudera' al 31 dicembre 2011, almeno i due terzi dei consiglieri dovranno essere scelti tra i fondatori e i sostenitori benemeriti. Per il restante terzo potranno essere scelti tra i sostenitori ovvero anche tra persone particolarmente qualificate sul piano professionale, imprenditoriale, culturale o scientifico.

Se durante il mandato un consigliere venga a cessare dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvedera' per cooptazione a sostituirlo. I consiglieri cosi' cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede una maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri. La convocazione e' fatta almeno sette giorni prima, con comunicazione scritta da trasmettersi anche via fax o via e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16. COMPITI E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri per perseguire e realizzare gli scopi istituzionali e per svolgere l'attivita', provvedendo alla gestione del patrimonio e all'impiego delle risorse finanziarie. All'uopo potra' compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

- nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente della Fondazione.

Inoltre nomina un segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione con il compito di verbalizzare le riunioni, sottoscrivendone i contenuti unitamente al Presidente;

- approva il bilancio sia preventivo che consuntivo nonche' i programmi annuali e pluriannuali della attivita';

- individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attivita';

- puo' delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli consiglieri proposti a singoli settori di attivita';

- puo' chiedere pareri all'Assemblea, al Comitato scientifico e agli altri Comitati eventualmente istituiti;

- approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione;

- nomina i membri del Comitato Scientifico, del Comitato Organizzatore e degli altri comitati che ritenesse opportuno costituire;

- approva le modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione e da sottoporre poi al controllo dei competenti organi regionali;

- delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 21.

17. PRESIDENTE

Il Presidente sovrintende al buon andamento della fondazione e coordina l'attivita' dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio.

Il presidente e' investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potra' conferire procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

Nei casi di urgenza puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi ed e' rieleggibile. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo della Fondazione.

Qualora il Presidente cessi dalla la carica, nel corso del suo mandato, il Consiglio provvedera' a nominare il successore con la maggioranza dei due

terzi dei membri in carica.

In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che ha carattere vicario.

18. SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Segretario anche tra estranei il quale resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio , i quale determina anche le sue mansioni ed eventualmente il suo compenso. Il Segretario nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive impartite dal Presidente provvede alla gestione corrente e agli obblighi contabili della Fondazione.

Il Segretario svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale e cura la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza o in assenza del Segretario le sue mansioni potranno essere affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

19. ESERCIZI - BILANCIO

Gli esercizi della Fondazione iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avra' inizio il primo gennaio duemilatre e si chiudera' il trentuno dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovra' provvedere a formare il bilancio d'esercizio osservando tutte le prescrizioni di legge e di una corretta contabilita'.

Il bilancio sara' accompagnato da una relazione degli amministratori sulla gestione e sull'attivita' svolta, nonche' dal rapporto redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse.

20. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplementi scelti tra professionisti qualificati ed esperti nominati dal Consiglio. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili

Assume la presidenza del collegio il componente designato dal Consiglio. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto per le societa' per azioni.

21. COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato e' composto da tre a sette membri, desi-

gnati dal Consiglio. Potranno far parte del Comitato organizzatore persone che condividono gli scopi della Fondazione e intendono prestare la loro attivita' per il loro raggiungimento. Il Comitato proporra' iniziative volte alla diffusione della conoscenza della leniterapia o medicina palliativa, alla raccolta fondi, ecc. e collaborera' alla loro attuazione.

I membri del Comitato organizzatore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro e/o i membri che dovessero abbandonare l'incarico prima della scadenza dei termini, saranno sostituiti dal Consiglio d'Amministrazione su indicazione degli altri membri del Comitato stesso. In mancanza di designazione da parte degli organizzatori provvedera' il Consiglio. Alle riunioni del Comitato organizzatore partecipa il Presidente o un consigliere a cio' delegato dal Presidente.

22. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico e' composto da tre membri a sette membri designati dal Consiglio e scelti tra personalita' eminenti nel campo medico e culturale. Il Comitato scientifico:

- esprime pareri di carattere scientifico sull'attivita' ed i progetti della Fondazione;
- propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e ne segue lo svolgimento.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla loro designazione provvede il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico uscente.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o il Consigliere a cio' delegato dal Presidente.

23. GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

24. DURATA - RECESSO

La Fondazione e' costituita con durata illimitata. I fondatori, sostenitori e sostenitori benemeriti potranno in qualunque momento recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno tre mesi da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione. Nessun diritto compete al recedente sul patrimonio della Fondazione e cosi' pure in caso di morte di un fondatore, sostenitore o sostenitore benemerito.

25. DEVOLUZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sara' devoluto ad altre *persone giuridiche aventi la qualifica di Onlus* che perseguono finalita' analoghe e/o, comunque, di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 della Legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

26. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Fondazioni nonche' alle norme in materia di Onlus.

F.to Donatella Carmi

" Notaio Alessandro Ruggiero

=====